

AVV. SALVATORE ASERO MILAZZO  
CASSAZIONISTA  
PIAZZA DELLA POSTA, 9  
95047 - PATERNO' (CT)  
TEL./FAX 095.622210  
E-MAIL: aseromilazzo@katamail.com

Avv. GIUSEPPE CICERO  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Via G. Leopardi, 63 - 95127 CATANIA  
Tel. 095 38 38 87

COPIA

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO**

**ROMA**

**MEMORIA DIFENSIVA**

**(RICORSO 2002/06 R.G.)**

**PER**

Associazione Legambiente - Comitato Regionale Siciliano, CF: 97009910825, con sede in Palermo, via Agrigento 67, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore Arch. Domenico Fontana, nato ad Agrigento il 30/11/1967, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli Avv.ti Salvatore Asero Milazzo, Giuseppe Cicero e Nicola Giudice ed elett. dom.ta in Roma, via Di Vigna Murata n° 1, presso lo studio dell'Avv. Corrado Carrubba;

**CONTRO**

Sicil Power S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore;

**CONTRO**

Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque nella Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

**IN FAVORE**

del Comune di Paterno', in persona del Sindaco in carica, legale rappresentante pro-tempore;

**PER IL RIGETTO**

del ricorso proposto dalla Sicil Power S.p.A. per la modifica e la revoca, ai sensi dell'art. 3, com. 2 quater legge 27/01/2006 n° 21, dell'ordinanza cautelare n° 1578/2005 di sospensione, pronunciata dal TAR di Catania, nel ricorso n° 1311/05, del Comune di Paterno', con il quale era stata impugnata

Nomino miei procura-  
tori e difensori con il  
mandato di rappresen-  
tarmi e difendermi sia  
congiuntamente che  
disgiuntamente gli  
Avv.ti Salvatore Asero  
Milazzo, Giuseppe  
Cicero e Nicola Giudi-  
ce e eleggendo domi-  
cilio in Roma, via Di  
Vigna Murata 1, presso  
lo studio dell'Avv.  
Corrado Carruba.

Vera la superiore

firma.

l'ordinanza del Commissario per l'emergenza dei rifiuti e la tutela delle acque nella Regione Siciliana dell'01/03/2005.

-----§§§§§§-----

Legambiente, intervenuta ad adiuvandum nel procedimento n° 1311/05, promosso dal Comune di Paterno' per l'impugnativa dell'ordinanza dell'01/03/2005 del Commissario per l'emergenza dei rifiuti e la tutela delle Acque, pubblicata nella G.U. n° 15 dell'08/04/2005, costituendosi nel presente giudizio per la modifica o revoca dell'ordinanza di sospensione, n° 1578/05, adottata dal TAR Catania, promosso dalla Sicil Power, osserva ed eccepisce quanto segue:

## I

In via preliminare e pregiudiziale l'Associazione Legambiente solleva eccezione di incostituzionalità dell'art. 3, com. 2 bis, 2 ter, 2 quater legge 27/01/2006 n° 2 per contrasto con gli artt. 125, 25, 3 e 24 della Costituzione e con l'art. 23 dello Statuto Speciale della Regione Sicilia.

Prima di esporre i motivi di contrasto della legge suddetta con la Costituzione, occorre affrontare il tema della rilevanza della questione ai fini della decisione, rilevanza, com'è noto, richiesta dall'art. 23, com. 2°, della legge 87/1953.

Sul punto va chiarito che, ai sensi e per gli effetti del citato art. 23, rilevante è non soltanto la questione che involge la normativa applicabile per la definizione del giudizio nel merito, bensì anche quella che riguarda le regole che disciplinano il processo e delimitano la sfera di competenza del Giudice (si veda per tutte Sentenza Corte Cost. n° 137 del 1983, secondo la quale "*la pregiudizialità necessaria della questione di legittimità costituzionale rispetto alla decisione del giudizio a quo va intesa considerando tale decisione come*



conclusione di ~~un~~ itinerario logico ciascuno dei cui passaggi necessari può dare luogo ad un incidente di costituzionalità, ogni qual volta il Giudice dubiti della legittimità costituzionale delle disposizioni normative che, in quel momento, è chiamato ad applicare per la prosecuzione e/o la definizione del giudizio”.

Nel caso in specie la normativa sospettata di incostituzionalità – ove applicata – priverebbe il TAR Sicilia, Sezione Catania, della potestà giudicandi e, pertanto, soltanto a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme introdotte dalla legge 21/06 in ordine alla competenza funzionale del TAR del Lazio sui provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 5, com. 1, legge 225/1992, il TAR di Catania potrà pronunciare nel merito della causa pendente al n° 1347/05. ~~alla quale, come già detto, l’Associazione ricorrente non intende rinunciare.~~

Precisato ciò in ordine alla rilevanza della questione, in merito al contrasto delle norme impugnate con la Costituzione si deducono le seguenti considerazioni:

#### A

Contrasto dell’art. 3 legge 21/06 commi 2 bis, 2 ter, 2 quater con l’art. 125 Cost. e segnatamente con la disposizione che articola gli organi di giustizia amministrativa su base regionale, con l’art. 23 dello Statuto Speciale della Sicilia e con l’art. 3 della Costituzione.

L’art. 25 Cost. conferisce rilievo costituzionale alla sfera di competenza degli organi di giustizia amministrativa esistenti nelle varie regioni (TAR) e sancisce il decentramento territoriale della giurisdizione Amministrativa, attuato con la legge 1034/1971, che attribuisce ai TAR regionali la cognizione

delle controversie scaturenti dalla impugnazione di atti della Pubblica Amministrazione i cui effetti si esauriscono *"in loco"*.

Le disposizioni sospettate di incostituzionalità si pongono in aperta violazione della sfera di competenza degli organi di giustizia articolati su un piano paritario e su base regionale, sottraendo ai TAR locali la competenza in materia di situazioni di emergenza e assegnando tale competenza non a un Tribunale specializzato, bensì ad un Tribunale pariordinato, operante nella Regione Lazio.

La sottrazione della competenza ai TAR locali e la costituzione di una competenza funzionale a favore del TAR Lazio nella subiecta materia non trova alcuna logica giustificazione, visto che il TAR Lazio non è un Giudice specializzato, che meglio possa valutare le situazione di emergenza rispetto agli altri TAR, ma è un Giudice pariordinato che nella materia dell'emergenza non offre garanzie di competenza specialistica rispetto agli altri TAR.

La deroga introdotta dalle norme impugnate, oltre ad essere in contrasto con l'art. 125 cost., è, dunque, in contrasto con il principio di ragionevolezza e la irragionevolezza della legge è, com'è noto, un vizio di incostituzionalità.

La deroga contrasta, altresì, con l'art. 23 dello Statuto Speciale della Regione Siciliana, che prevede che *"gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione"*, norma, com'è noto, di rango costituzionale in attuazione della quale è stato istituito con il D. Lvo. 06/05/1948 n° 654 il Consiglio di Giustizia Amministrativo per la Regione Siciliana, che svolge funzioni di Giudice di appello per tutte le impugnazioni che concernono i provvedimenti del TAR Sicilia.



I provvedimenti adottati in situazioni di emergenza nella Sicilia, con efficacia limitata al territorio della Regione, costituiscono per certo "*affari concernenti la Regione*" e rientrano, quindi, tra quelli demandati alla competenza del C.G.A. a sensi dell'art. 23 dello Statuto Special~~l~~Siciliano.

Lo spostamento di competenza per le controversie di primo grado, attuato dalle norme impugnate, dal TAR Sicilia a quello del Lazio, comporta anche il mutamento del Giudice di appello e la sottrazione al C.G.A. di alcune delle controversie ad esso attribuite dallo Statuto, che è norma Costituzionale.

Dal che la violazione dell'art. 23 di detto Statuto.

La incostituzionalità appare manifesta, infine, avuto riguardo anche alla disparità di trattamento che la deroga alle ordinarie regole di competenza, introdotte dalle disposizioni impugnate, provoca tra soggetti in situazioni uguali.

Mentre, infatti, l'impugnazione di provvedimenti emessi nell'esercizio delle ordinarie attribuzioni rientra nella competenza del TAR del luogo ove i provvedimenti espletano i loro effetti ai sensi dell'art. 3 legge 1034/1971, ove gli stessi provvedimenti vengano adottati, invece, in situazioni di emergenza l'impugnazione di essi rientra nella competenza del TAR Lazio in forza delle disposizioni impugnate.

Tale diverso trattamento non appare, però, in alcun modo giustificabile giacché, sia in situazioni di emergenza che in situazioni normali, i provvedimenti sono atti a produrre le stesse conseguenze, incidendo su uguali posizioni soggettive.

Da ciò deriva una ingiustificata diversità di trattamento che viola l'art. 3 della Costituzione, giacché se la straordinarietà degli eventi giustifica la

straordinarietà dei poteri sul piano del diritto sostanziale, la sottoposizione degli atti a speciale regime di impugnazione appare, invece, del tutto irragionevole ed irrazionale.

## B

Contrasto delle norme impugnate con l'art. 25 della Costituzione, che sancisce il Giudice naturale, precostituito per legge, e stabilisce che "nessuno può essere distolto dal Giudice naturale precostituito per legge".

Tale principio esclude che, dopo che la controversia sia insorta, la stessa possa essere trasferita dal Giudice competente al momento della instaurazione del giudizio ad altro Giudice individuato successivamente all'instaurazione del giudizio.

In base al principio del Giudice naturale precostituito per legge occorre, dunque, che la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia (Sentenza Corte Cost. 193 del 2003).

Diretta esplicitazione di tale principio è l'art. 5 c.p.c. che considera, appunto, momento determinante della giurisdizione e competenza la legge vigente e lo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, negando rilevanza ai successivi mutamenti.

Le norme impugnate violano apertamente tale principio, in quanto operano un indebito spostamento di competenza dai TAR locali al TAR Lazio anche per i giudizi pendenti con la conseguenza che cause già instaurate al momento dell'entrata in vigore delle norme impugnate vengono trasferite al TAR Lazio con il potere di quest'ultimo di modificare e revocare i provvedimenti cautelari, già emessi da altro TAR, e con l'assurdo risultato di una duplicazione del giudizio di 1° grado.



## C

Quest'ultimo argomento consente di introdurre altri temi di contrasto delle norme impugnate con la Costituzione e precisamente con l'art. 111 che disciplina il giusto processo.

Non c'è dubbio che la regola nel nostro ordinamento è che ad un giudizio di primo grado consegua, su istanza della parte soccombente, un giudizio di appello, sia che si tratti di giudizio cautelare sia che si tratti di giudizio di merito.

Tale regola, che costituisce principio fondamentale dell'ordinamento, è insita nel principio del "*Giusto processo*", di cui all'art. 111 Cost., secondo cui "*la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge*".

Le norme impugnate violano il giusto processo, giacché la parte soccombente nella fase cautelare verrebbe con lo spostamento della competenza al TAR Lazio, attuato dalle disposizioni impugnate, ad essere fornita di uno strumento giurisdizionale anomalo e atipico, quale quello di chiedere al TAR Lazio la riforma e la revoca dell'ordinanza cautelare emessa da un altro TAR, con conseguente violazione del ne bis in idem, che costituisce, certamente, corollario ad estrinsecazione del principio del giusto processo.

## D

Contrasto delle disposizioni impugnate con l'art. 24 Cost. che tutela la difesa come diritto inviolabile del cittadino.

Non vi è dubbio che il trasferimento di competenza al TAR del Lazio, non supportato da alcuna giustificazione né per quanto attiene la rilevanza e l'efficacia dei provvedimenti emessi in situazioni di emergenza, aventi sicuro rilievo locale, né per quanto attiene la competenza specialistica del TAR

Orbene, il Comune di Paterno', pur essendo ancora in termini, non ha riproposto il ricorso innanzi il TAR Lazio e, pertanto, quest'ultimo non può pronunciarsi sulla modifica o revoca dell'ordinanza cautelare emessa dal TAR Catania n° 1578/05.

Il Giudizio cautelare, com'è noto, costituisce una fase processuale accessoria ed eventuale, che si innesta su una vicenda principale, in cui una parte (ricorrente) chiede l'annullamento di un provvedimento della Pubblica Amministrazione.

In mancanza del giudizio principale la fase cautelare non può, quindi, sussistere, essendo essa accessoria al primo.

La Sicil Power ha richiesto al TAR Lazio una pronuncia cautelare senza che prima sia stato riproposto dal Comune di Paterno' il ricorso principale.

Da ciò la inammissibilità ed irricevibilità dell'istanza proposta dalla Sicil Power.

### III

Il "ricorso" di Sicilpower S.p.A che qui si avversa è comunque – in via gradatamente subordinata rispetto ai motivi che precedono – anche improcedibile in ragione di quanto segue:

Il TAR della Sicilia, Sezione I<sup>a</sup> di Catania, in piena condivisione delle ragioni qui già illustrate sub. 1, ha emesso l'Ordinanza n° 90 del 23 febbraio / 07 marzo 2006 mediante la quale, ai sensi dell'art. 23 comma 2 della Legge 87/1953, ha formalmente sollevato – ritenendola rilevante e non manifestamente infondata – questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 commi 2 bis, ter e quater della Legge n° 21/2006 per contrasto con gli artt. 24 e 25 della Costituzione e disposto, di conseguenza, secondo legge, la



Lazio, investito dalla nuova competenza, comporta un aggravio della tutela giurisdizionale ed un'indubbia violazione dell'art. 24 Cost. e, in particolare, della possibilità di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi. La suddetta possibilità, infatti, risulta minorata e gravemente pregiudicata dalle maggiori difficoltà di esercitare le relative azioni presso il TAR Lazio piuttosto che presso il TAR esistente in ciascuna regione e ciò per tutti i giudizi sia per quelli già pendenti che dovrebbero essere trasferiti davanti al TAR Lazio sia per i futuri giudizi da instaurare.

## II

In via subordinata, eccepisce la inammissibilità ed irricevibilità del ricorso notificato ad istanza nella Sicil Power il 27/02/2006.

La Sicil Power con il ricorso suddetto chiede la modifica o la revoca dell'ordinanza cautelare di sospensione n° 1578/05, pronunciata dal TAR Catania su ricorso proposto dal Comune di Paternò, iscritto al n° 1311/2005, e ciò a seguito della legge 27/01/2006 n° 21, che ha trasferito per i provvedimenti adottati in situazioni di emergenza la competenza anche per i giudizi in corso dai TAR locali al TAR Lazio, prevedendo la possibilità per il TAR Lazio di intervenire sulle pronunce cautelari già emesse, modificandole e revocandole.

La legge citata – in ordine alla quale è stata sollevata, in seno alla presente memoria, eccezione di incostituzionalità dell'art. 3 commi 2 bis, 2 ter e 2 quater – prevede, altresì, a carico della parte interessata l'onere di riproporre il ricorso dinanzi il TAR Lazio.

Il TAR Lazio in tanto può intervenire, quindi, modificandole o revocandole, sulle misure cautelari adottate dai TAR locali, in quanto sia investito della causa con la riproposizione del ricorso.

sospensione del giudizio sino alla restituzione degli atti da parte della Corte Costituzionale.

Ne deriva quindi (anche a sorvolare sulle eccezioni di cui al precedente II motivo) che, essendo stata detta Ordinanza emessa proprio sul ricorso n° 1311/2005 R.G. del TAR Catania, che è quello sul quale Sicil Power S.p.A. ha innestato (ancorché in maniera anomala per quanto già detto) l'azione di cui qui si discute, non può revocarsi in dubbio che l'azione medesima (o il "ricorso", così come lo chiama Sicil Power) risulta di certo improcedibile proprio in ragione della sospensione del giudizio, per come sopra disposta, e fino al responso della Corte Costituzionale.

#### IV

In via ancora subordinata, Legambiente eccepisce la infondatezza delle ragioni poste a sostegno della richiesta di modifica e revoca dell'ordinanza n° 1578/05.

La Sicil Power, pur premettendo e dichiarando che l'oggetto del ricorso proposto per la modifica e revoca è l'ordinanza n° 1578/05 pronunciata dal TAR Catania nel procedimento n° 1311/05, promosso dal Comune di Paterno', procedimento nel quale l'Associazione Legambiente è intervenuta, nel corpo del ricorso affronta, tuttavia, tematiche estranee alla suddetta ordinanza cautelare che riguardano, invece, l'ordinanza pronunciata dallo stesso TAR Catania n° 1549/05 nell'autonomo procedimento promosso da Legambiente, iscritto al n° 1557/05.

Il tentativo della Sicil Power di accomunare le due ordinanze nel presente procedimento che ha per oggetto, invece, solo l'ordinanza n° 1578/05, emessa in favore del Comune di Paterno', viene respinto da Legambiente, la quale precisa che la sua costituzione nel presente procedimento è solo quale



interveniente ad adiuvandum del Comune di Paterno' e rifiuta il contraddittorio in ordine a tematiche coinvolgenti esclusivamente l'ordinanza n° 1549/2005 (che dovrà eventualmente essere oggetto di apposito ricorso), fatta eccezione ovviamente per quelle tematiche che si riferiscono – come ha avuto cura di specificare il TAR Catania – a censure analoghe, proposte dal Comune, ed espressamente richiamate dall'ordinanza n° 1578/05, oggetto del presente giudizio.

Precisato ciò, senza recedere dall'eccezione di cui ai punti I e II, si osserva:

L'ordinanza di che trattasi ha accolto la richiesta cautelare del Comune di Paterno', con riferimento soprattutto ai punti 3° e 4° del ricorso, proposto dal Comune medesimo.

In particolare, il punto terzo denuncia il difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati sulle possibili interferenze e sugli effetti diretti ed indiretti sugli habitat e le specie per i quali il sito di interesse comunitario c.da Valanghe è stato individuato.

Il punto quarto denuncia il difetto di motivazione sulle ragioni che hanno indotto il Commissario delegato al rilascio dell'autorizzazione agli impianti "in variante" allo strumento urbanistico generale, nonostante il parere contrario espresso dal Comune di Paterno' nella conferenza dei servizi del 30/07/2004.

Il difetto di motivazione (denunciato dal Comune al punto 3° del ricorso e ritenuto sussistente, sia pure in via di sommaria delibazione, dal TAR Catania) in ordine agli effetti degli impianti autorizzati sull'ambiente e alle interferenze di detti impianti sugli habitat e le specie tutelati dal SIC contrada Valanghe si spiega (e questa è la ragione del rinvio – contenuto

nell'ordinanza impugnata – all'ordinanza n° 1549/2005) anche con il fatto che, come rilevato nella suddetta ordinanza, richiamata dal TAR, n° 1549/2005, pronunciata nel ricorso proposto da Legambiente, la valutazione di impatto ambientale si basa su di una erronea rappresentazione della realtà e cioè che l'impianto autorizzato fosse fuori dal SIC, contrada Valanghe, al confine con esso, anziché all'interno del SIC, così come oggi risulta pacifico e manca la valutazione di incidenza.

Pertanto, la Commissione VIA non ha in alcun modo preso in considerazione gli effetti pregiudizievoli, che gli impianti potrebbero avere sugli habitat e le specie, visto che, per erronea rappresentazione, l'impianto è stato ritenuto ubicato fuori dal SIC anziché all'interno di questo.

Quanto al difetto di motivazione sull'esercizio del potere di deroga da parte del Commissario delegato e sulle ragioni che hanno indotto il Commissario stesso ad autorizzare gli impianti "in variante" allo strumento urbanistico – difetto di motivazione denunciato dal Comune al punto 4° del ricorso – è da rilevare la piena fondatezza del motivo addotto dal Comune e la mancanza di pregio delle censure avanzate dalla Sicil Power con la richiesta di revoca dell'ordinanza cautelare in questione.

Non può essere sottaciuto al riguardo che la zona, scelta dalla Sicil Power per la realizzazione degli impianti, oggetto di controversia, oltre a ricadere all'interno del SIC "contrada Valanghe" e al confine con altro SIC "Tratto di Pietralunga del fiume Simeto", ha nello strumento urbanistico del Comune di Paterno' destinazione agricola.



In essa insistono, infatti, colture specializzate (agrumeti, uliveti) e prodotti definiti ad indicazione geografica e a denominazione di origine protetta nonché prodotti che si ottengono con tecniche di agricoltura biologica.

La variante urbanistica, introdotta con il provvedimento commissariale impugnato, avrebbe dovuto, in ragione di quanto sopra, essere ampiamente motivata, anche perché l'art. 2 L.R. 71/1978, 5° com., non consente, nella formazione degli strumenti urbanistici generali, la variazione di destinazione ad usi extra agricoli dei suoli utilizzati – come nel caso in ispecie – per colture specializzate, irrigui e dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'attività agricola, “se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative”.

Secondo la legge citata “Le eventuali eccezioni devono essere congruamente motivate”.

Il provvedimento Commissariale impugnato è privo, invece, di qualunque motivazione, non spiegando in alcun modo né il perché della scelta del sito, né il perché della deroga alla norma (art. 19 Decreto Ronchi) che dispone la allocazione dei termovalorizzatori in zone industriali, né quali ragioni eccezionali abbiano imposto e giustificato la variante operata, né la mancanza di ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative dell'impianto (a circa 18 Km. da Paterno' vi è la zona industriale di Catania!).

La verità è che la scelta del sito è stata rimessa al privato (Sicil Power), senza alcun controllo preventivo della pubblica Amministrazione, la quale è stata costretta a modellare il provvedimento amministrativo su tale scelta insensata, dando vita, a sua volta, ad atti e provvedimenti immotivati ed irragionevoli per tentare di “salvare” una scelta illogica.

Né ha pregio quanto dedotto nel ricorso dalla Sicil Power sui poteri di deroga concessi dalla legge al Commissario.

Le facoltà di deroga, concesse al Commissario, per ragioni di emergenza, non conferiscono, certo, al Commissario un potere assoluto né lo pongono al di sopra della legge.

La deroga può essere esercitata, infatti, "*ove necessario*", e il relativo potere concesso al Commissario comporta per lo stesso l'obbligo della motivazione sulle ragioni e necessità della deroga stessa.

Il Commissario ha derogato, invece, senza spiegare e motivare le ragioni poste a base della deroga e perciò egli ha posto in essere atti illegittimi e viziati da difetto di motivazione, motivazione che, nell'esercizio dei poteri di deroga, deve essere assolta con maggiore rigore e scrupolo proprio perché l'oggetto del potere esercitato consiste nella disapplicazione di norme di legge!

L'istanza di revoca o modifica è, dunque, infondata e pretestuosa.

## V

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc. TAR del Lazio:

1) Dichiarare non manifestamente infondata per i motivi esposti al punto I l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 3 L. 27/01/2006 n° 21, com. 2 bis, 2 ter, 2 quater per contrasto con gli artt. 125, 25, 3 e 24 della Costituzione e con l'art. 23 dello Statuto Speciale Siciliano e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il presente procedimento; in via subordinata dichiarare inammissibile ed irricevibile il ricorso per i motivi di cui al punto




Il della presente memoria; in via ancora subordinata rigettare il ricorso stante  
la sua palese infondatezza.

Spese e compensi.

Catania – Roma li 20/03/2006

Avv. Salvatore Asero Milazzo



Avv. Giuseppe Cicero



Avv. Nicola Giudice

**REPUBBLICA ITALIANA**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO  
ROMA**

**SEZIONE PRIMA**

**Registro Ordinanze: 1750/06**  
**Registro Generale: 2002/2006**

nelle persone dei Signori:

**PASQUALE DE LISE** Presidente  
**ANTONINO SAVO AMODIO** Cons.  
**SILVIA MARTINO** Primo Ref. , relatore

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **22 Marzo 2006**

Visto il ricorso 2002/2006 proposto da:

*SOC SICIL POWER SPA*

rappresentato e difeso da:

*SANINO AVV. MARIO  
ABBAMONTE AVV. ANDREA*

con domicilio eletto in ROMA

*V.LE PARIOLI, 180  
presso  
SANINO AVV. MARIO*

**contro**

*COMUNE DI PATERNO'*  
rappresentato e difeso da:  
*MINGIARDI AVV GIUSEPPE  
con domicilio eletto in ROMA  
VIA V. BRUNACCI, 57 SC. D  
presso LIPARI AVV. PAOLA*

**COMM DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI E TUTELA ACQUE REG. SICILIA**

**PRES.CONS.MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**



MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

COMUNE DI CATANIA

e nei confronti di  
SOC ALTECOEN SRL

e nei confronti di  
LEGAMBIENTE COMITATO REGIONALE SICILIANO

rappresentato e difeso da:  
GIUDICE AVV. NICOLA  
ASERO MILAZZO SALVATORE  
CICERO GIUSEPPE  
con domicilio eletto in ROMA  
VIA DI VIGNA MURATA, 1

presso  
CARRUBBA AVV. CORRADO

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,  
dell'ordinanza del Commissario Delegato per l'Emergenza rifiuti 1.3.2005 n.183  
notificata in data 9.3.2005 con nota 2.3.2005 prot. 5320, del parere 10.6.2004 n. 591,  
della nota 23.12.2004 del Ministero dell'Ambiente Commissione VIA prot. n.  
C/VIA/2004/3259.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;  
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,  
presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimato;  
Udito il relatore Primo Ref. SILVIA MARTINO e uditi altresì per le parti gli avv.ti  
Mario Sanino, Andrea Abbamonte, Giuseppe Mingiardi, Salvatore Asero Milazzo,  
Giuseppe Cicero e l'avv.to dello Stato Diana Ranucci;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D.  
17 agosto 1907, n. 642;

Preso atto che i Comuni intimati hanno rappresentato oralmente la volontà di  
"riproporre il ricorso" sul quale è stata emessa l'ordinanza cautelare di cui viene  
domandata la revoca, innanzi a questo T.a.r., secondo quanto letteralmente dispone  
l'art. 3, comma 2 - quater della l.n.21/06;

Rilevato peraltro che ai fini del decidere, è comunque necessario acquisire il  
fascicolo d'ufficio del processo originario;

**P.Q.M.**

dispone l'acquisizione del fascicolo d'ufficio depositato presso il TAR  
Catania di cui in motivazione. Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 24  
maggio 2006.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la  
Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 22 Marzo 2006

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:



**REPUBBLICA ITALIANA**

N.0220/06 Reg. O.C.I

N.1557/05 Reg. Gen.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania - Sezione Prima - nelle persone dei magistrati

Dr. Vincenzo ZINGALES Presidente  
Dr. Rosalia MESSINA Consigliere  
Dr. Maria Stella BOSCARINO Referendario, rel. Estensore

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

ai sensi dell'art. 23, comma 2,  
legge n. 87/1953

sul regolamento di competenza proposto da SICIL POWER SPA nel ricorso n. 1557/2005 proposto da:

LEGAMBIENTE - COMITATO REGIONALE SICILIANO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti SALVATORE ASERO MILAZZO, NICOLA GIUDICE e GIUSEPPE CICERO, con domicilio eletto in CATANIA VIA VECCHIA OGNINA, 142/B presso l'AVV. SALVATORE ASERO MILAZZO

Contro

COMMISSARIO DELEGATO PER EMERGENZA RIFIUTI E TUTELA ACQUE, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in CATANIA, VIA VECCHIA OGNINA, n. 149, presso la sua sede;

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPART. PROTEZIONE CIVILE, non costituita in giudizio

E nei confronti di

SICIL POWER SPA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti

CARMELO BRIGUGLIO e ANDREA ABBAMONTE con domicilio eletto in SEGRETERIA presso l'Avv. CARMELO BRIGUGLIO, COMUNE di CATANIA, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo PATANE', con domicilio eletto in CATANIA VIA G. OBERDAN, 141, presso la sua sede;

COMUNE DI MESSINA;

COMUNE DI CALATABIANO;

COMUNE DI ROMETTA (ME);

COMUNE DI CARONIA;

COMUNE DI PATERNO';

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA;

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA;



ATO CATANIA 1 "IONIA AMBIENTE S.P.A.";  
ATO CATANIA 2 "ACI AMBIENTE";  
ATO CATANIA 3 "SIMETO AMBIENTE S.P.A.";  
ATO MESSINA 1;  
ATO MESSINA 2;  
ATO MESSINA 3;  
ATO MESSINA 4;  
D.G.I. DANECO GESTIONE IMPIANTI S.P.A.;  
WASTE ITALIA S.P.A.;  
SIEMENS S.P.A.;  
TECHNIPITALY S.P.A.;  
non costituite in giudizio  
L'ALTECOEN S.R.L. rappresentato e difeso  
dall'Avv. FULVIA FAZZI con domicilio eletto  
in CATANIA VIA CROCIFERI, 60, presso l'Avv.  
BIANCA PELLEGRINO  
D.B. GROUP S.P.A., non costituita in  
giudizio

per l'annullamento  
dell'ordinanza del Commissario Delegato per  
l'emergenza rifiuti 1.3.2005, pubblicata in  
Gazzetta Ufficiale n. 15 dell'8 aprile 2005 numero  
15 dell'8 aprile 2005, con la quale il Commissario  
Delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle  
acque in Sicilia ha:  
1) espresso il giudizio positivo di compatibilità  
ambientale sul progetto presentato dalla società  
Sicil Power;  
2) approvato il progetto presentato da detta  
società relativo al sistema di gestione integrato  
per l'utilizzazione della frazione residua dei  
rifiuti urbani al netto della raccolta  
differenziata sistema Messina Catania;  
3) autorizzato la società alla realizzazione di un  
polo impiantistico nel comune di Paternò, c.da  
Cannizzola;  
4) autorizzato la medesima alla realizzazione  
degli impianti meglio indicati all'articolo 2  
dell'ordinanza impugnata;  
5) autorizzato la società alla gestione degli  
impianti suddetti;  
6) nonché di ogni altro atto presupposto,  
collegato, consequenziale e connesso, ivi comprese  
le valutazioni di impatto ambientale di cui al  
parere 10.6.2004 n. 591 e l'avviso di annuncio di  
richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale  
pubblicato sul Giornale di Sicilia del 23 marzo  
2004.

Visto il ricorso con i relativi allegati;  
Visti gli atti di costituzione in giudizio di  
L'Altecoen s.r.l., del Commissario delegato per  
l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in

Sicilia, del comune di Catania e della Sicil Power s.p.a.;

Visto il regolamento di competenza proposto da  
SICIL POWER SPA

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore per la camera di consiglio del  
12 gennaio 2006 il Referendario Maria Stella  
Boscarino;

Sentiti gli Avvocati delle parti come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto  
segue:

#### FATTO e DIRITTO

Con atto notificato il 1.7.2005 e depositato il  
successivo 12 luglio la controinteressata Sicil  
Power ha proposto ricorso per regolamento di  
competenza, indicando quale autorità giudiziaria  
competente il T.A.R. del Lazio sede di Roma in  
quanto che l'atto impugnato sarebbe  
imputabile alla Presidenza del Consiglio dei  
Ministri.

Con memoria depositata in data 12.1.2006 la  
ricorrente si è opposta all'accoglimento  
della suddetta domanda, sollevando anzitutto  
eccezione di inammissibilità del regolamento per  
mancata notificazione ai controinteressati nei  
riguardi dei quali la ricorrente ha integrato il  
contraddittorio ed osservando comunque che  
l'ordinanza impugnata avrebbe giuridico  
vigore solo nel territorio delle provincie  
di Catania e Messina.

Tanto premesso, va ricordato che in base al 5°  
comma dell'art. 31 della L. 6.12.1971, n. 1034,  
così come introdotto dall'art. 9, 4° comma della  
L. 21.7.2000, n. 205, il Collegio è tenuto ad  
una sommaria delibazione del regolamento di  
competenza proposto ed a respingere direttamente  
l'istanza, qualora ne rilevi, sentiti i  
difensori delle parti, la manifesta  
infondatezza.

Nel quadro normativo anteriore alla data di  
entrata in vigore della L.N. 21/2006 la  
questione sarebbe stata decisa con sentenza di  
manifesta infondatezza, in quanto, ad avviso  
del collegio, gli atti impugnati non  
rientra(va)no tra quelli la cui cognizione è  
riservata al T.A.R. centrale.

Ma la sopravvenienza normativa impone al  
collegio di tener conto della nuova ipotesi di  
competenza funzionale inderogabile introdotta



con la citata l. n.21/2006, nonostante di tale normativa non abbia ovviamente fatto menzione la controinteressata, essendo stato il regolamento di competenza introdotto in data ben anteriore.

Venendo appunto al regolamento di competenza, anzitutto l'eccezione di inammissibilità opposta dalla ricorrente Legambiente va disattesa, in quanto i controinteressati nei cui riguardi l'associazione ricorrente ha integrato il contraddittorio sono stati individuati con O.C.I. numero 288 del 6 luglio 2005, quindi in data successiva alla notificazione del regolamento di competenza, avvenuta nelle date del 29 giugno e 1 luglio 2005.

Nel merito, il provvedimento impugnato ha efficacia limitata al territorio delle province di Catania e Messina, in quanto concerne l'approvazione del progetto presentato dalla controinteressata finalizzato ad un sistema di gestione integrato dei rifiuti limitatamente alle province di Messina e Catania, nonché la realizzazione di un polo impiantistico la cui localizzazione è individuata nel comune di Paternò, provincia di Catania.

11-288

Risulta pertanto evidente che, pur promanando il provvedimento impugnato da soggetto, il Commissario Delegato, facente capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale sono riferibili i relativi atti, gli effetti dallo stesso prodotti sono territorialmente limitati. Pertanto, va smentita la tesi della controinteressata secondo la quale ai sensi dell'articolo 3 della legge 1034 del 6 dicembre 1971 la cognizione della controversia apparterrebbe alla competenza del T.A.R. per il Lazio, in quanto, al contrario, in virtù della limitazione territoriale dell'efficacia degli atti impugnati la questione appartiene (ai sensi del citato articolo 3 della legge 1034 del 6 dicembre 1971) al T.A.R. locale, (Cons. Stato Ad. plen. 1.6.2000, n. 14).

Ma il Collegio deve affrontare d'ufficio la questione relativa alla competenza inderogabile del TAR del Lazio a conoscere della vicenda

introdotta dalla L.21/2006 pubbl. sulla G.U. nr. 23 del 28 Gennaio 2006, che, all'art. 3, per quel che qui rileva dispone: "...omissis ..." 2-bis. In tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la competenza di primo grado a conoscere della legittimità delle ordinanze adottate e dei consequenziali provvedimenti commissariali spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

2-ter. Le questioni di cui al comma 2-bis, sono rilevate d'ufficio. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, trovando applicazione i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.

2-quater. Le norme di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano anche ai processi in corso. L'efficacia delle misure cautelari adottate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2-bis permane fino alla loro modifica o revoca da parte del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso". Osserva il Collegio che la fattispecie in esame è attratta nell'applicazione della citata l. 21/2006, art.3.

Il collegio, pertanto, ritenendola rilevante ai fini della decisione da assumere in ordine alla predetta trasmissione degli atti al Tar Lazio e non manifestamente infondata, solleva questione di legittimità costituzionale del predetto art. 3, e segnatamente del comma 2 nelle sottonumerazioni bis, ter, quater, come sarà esposto nei seguenti paragrafi e come già fatto in ordine ad altra fattispecie per la cui decisione è venuta in rilievo la medesima norma (TAR Sicilia, I, ord. Nr. 90 del 07.03.2006).

I) **La rilevanza della questione** ai fini della decisione da assumere è di tutta evidenza. Il collegio sarebbe tenuto, sulla base della normativa sopravvenuta - ove non dubitasse della incostituzionalità di essa e quindi non ritenesse necessario investire il Giudice delle leggi della relativa questione - a trasmettere gli atti al Tar Lazio, e ciò per espressa disposizione della nuova disciplina che ne prescrive l'applicazione ai procedimenti pendenti e quindi anche per il



procedimento odierno.

II) Circa la non manifesta infondatezza e le ragioni che fanno sospettare le norme in esame di incostituzionalità, osserva il collegio che la normativa introdotta dal legislatore con l'art. 3, comma 2, da bis a quater, della legge n. 21/2006, contrasta innanzitutto con l'art. 125 della Costituzione, e segnatamente con il principio della articolazione su base regionale degli organi statali di giustizia amministrativa di primo grado ivi espressa ("Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica") che implica il rilievo e la garanzia costituzionale della sfera di competenza dei singoli organi predetti.

Non appaiono, all'evidenza, manifeste o comunque sufficienti ragioni logiche o di coerenza istituzionale per derogare a tale sfera di competenze costituzionalmente garantita nella materia di cui trattasi quando, come nel caso in esame, le singole situazioni di emergenza hanno rilievo spiccatamente locale con conseguente efficacia locale dei relativi provvedimenti adottati dai soggetti delegati alla cura delle varie situazioni emergenziali, anche se (arg. ex art. 2 comma 1 lett. "c" della legge 225/92, richiamato dall'art. 5 comma 1 l.cit.) essi sono adottati per fare fronte a situazioni che "per intensità ed estensione debbono essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari".

III) Anzi, sotto questo aspetto, la norma è altresì contraddittoria ed irrazionale in quanto sottopone al medesimo trattamento processuale situazioni disparate e differenti tra di loro.

In questo quadro, l'art. 5 comma 1 della legge 24.02.1992, n. 225, richiama, ai fini della applicazione dell'intera disposizione normativa, i casi in cui (ex art. 2 comma 1 lett. "c" della legge 225/92) sia necessario fare fronte con mezzi e poteri straordinari alle calamità naturali, catastrofi o gli altri eventi che richiedano tale intervento per intensità ed estensione. La previsione di cui alla legge 21/06 radica la competenza del TAR Lazio in tutti i casi in cui sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 dell'art. 5 appena citato e quindi con esclusione dei casi di intervento di protezione civile per gli eventi che possano essere affrontati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria (art. 2 lett. "a") e di quelli che

richiedano intervento coordinato di questi ultimi (art. 2 lett. "b").

Quindi, il sistema della Protezione Civile è articolato in vari livelli di intervento, contraddistinti dal corrispondente grado di ampiezza della situazione emergenziale. Quindi per ogni tipologia territoriale e "qualitativa" della situazione di emergenza è chiamato ad intervenire in merito il "livello" di governo più vicino alla concreta dimensione delle comunità colpite e della natura dell'emergenza, quindi secondo un chiaro criterio di sussidiarietà e senza escludere - funzionalmente e residualmente - che determinate funzioni siano "trasversali" ossia comprendano le competenze di più amministrazioni o livelli di governo.

A fronte di questa multiformità possibile di manifestazioni concrete dell'esercizio del potere, la regola generale di ripartizione delle competenze delineata dagli artt. 2 e ss della legge TAR appresta una tutela coerente con l'art. 125 della Costituzione: derogando ad essa, l'art. 3 della legge 21/06, contraddittoriamente ed immotivatamente assegna ex lege rilevanza nazionale a qualsiasi controversia insorga nell'esercizio del potere di protezione civile, facendo leva solo sulla necessità che esso presupponga l'intervento extra ordinem e quindi a dispetto dell'articolazione del potere previsto dalla legge 225/92, posto che assegna la competenza funzionale a conoscere delle relative questioni al TAR Lazio (e quindi spinge l'interprete a dover ritenere che il legislatore abbia cristallizzato una valutazione di rilevanza nazionale di qualsiasi questione inerente la Protezione Civile, richieda interventi extra ordinem).

Appare utile rilevare, in questa sede, come la giurisprudenza della Corte Costituzionale abbia espressamente riconosciuto che:

- con l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, è attribuito al Consiglio dei ministri il potere di dichiarare lo stato di emergenza in ipotesi di calamità naturali, ed a seguito della dichiarazione di emergenza, e per fare fronte ad essa, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, il Ministro dell'interno possano adottare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- l'art. 107, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112



(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), a sua volta, chiarisce che tali funzioni hanno rilievo nazionale, escludendo che il riconoscimento di poteri straordinari e derogatori della legislazione vigente possa avvenire da parte di una legge regionale.

- queste ultime due previsioni, inoltre, sono già stata ritenute dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 327 del 2003) come espressive di un principio fondamentale della materia della protezione civile, sicché deve ritenersi che esse delimitino il potere normativo regionale, anche sotto il nuovo regime di competenze legislative delineato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione).

Alla luce di quanto sopra ricordato, la Corte ha dichiarato illegittimo l'articolo 4, comma 4, della legge della Regione Campania n. 8 del 2004, nella misura in cui essa ha attribuito al Sindaco di Napoli i poteri commissariali dell'ordinanza n. 3142 del 2001 del Ministro dell'interno, dopo la scadenza della emergenza alla cui soluzione tale ordinanza era preordinata, in quanto in contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione (Corte Cost. 82/2005)

Tale ragionamento comporta che, in relazione alla legge 225/92 ed all'art. 107 comma 1 lettere b e c d.lgs. 112/98, possiedono rilievo nazionale "solamente" il potere di dichiarare lo stato di emergenza e quello, distinto dal primo seppure ad esso finalisticamente connesso, di derogare a norme dell'ordinamento.

Ne consegue dunque che, sotto questo profilo, la norma in esame è irragionevole per contraddittorietà e disparità di trattamento processuale, poiché utilizza lo stesso trattamento per situazioni del tutto differenti quanto ad ambito territoriale e livello e qualità degli interessi pubblici coinvolti, nonché per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, poiché implicitamente, finisce per attribuire rilievo nazionale anche alle questioni riservate alla competenza regionale.

IV) Ancora, l'aggravio della tutela giurisdizionale, soprattutto ove, come nella specie, esso non sia giustificato da una effettiva natura accentrata (o dall'efficacia estesa a tutto il territorio) dei provvedimenti sui quali deve esercitarsi la cognizione del Tar Lazio, comporta



indubbia violazione dell'art. 24 della Costituzione, in particolare della possibilità di tutela dei propri diritti ed interessi enunciata al primo comma; detta tutela ne risulta minorata, per la evidente maggiore difficoltà di esercitare le relative azioni presso il Tar del Lazio piuttosto che presso gli organi giurisdizionali localmente istituiti. Ciò vale sia per la fase transitoria in cui i giudizi pendenti trasmigrano al Tar del Lazio, sia per le future nuove controversie che secondo la nuova normativa dovrebbero essere ab initio instaurate presso detto Tar.

La Corte ha ritenuto, in un caso in cui il legislatore aveva disposto l'estinzione *ope legis* di giudizi pendenti (art. 10, comma primo, legge n. 425/1984), che siffatta disposizione, in quanto "preclude al giudice la decisione di merito imponendogli di dichiarare d'ufficio l'estinzione dei giudizi pendenti, in qualsiasi stato e grado si trovino alla data di entrata in vigore della legge sopravvenuta", perciò stesso "viola il valore costituzionale del diritto di agire, in quanto implicante il diritto del cittadino ad ottenere una decisione di merito senza onerose reiterazioni" (Corte costituzionale, sentenza n. 123 del 1987).

Sebbene la fattispecie in esame sia diversa da quella oggetto della citata pronuncia, il principio tuttavia, ad avviso del collegio, è nello stesso modo applicabile. Accade infatti, nel caso presente, che chi abbia già un giudizio pendente davanti al Tar locale, ed addirittura abbia ottenuto una decisione cautelare, debba proseguire altrove nella propria iniziativa giudiziaria, addirittura (se ne parlerà più diffusamente infra) rimanendo esposto ad una seconda pronuncia cautelare sollecitata dalla parte soccombente davanti al giudice adito prima dell'entrata in vigore della legge in questione.

V) Altro profilo di incostituzionalità va ravvisato, inoltre, nella violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all'art. 25 della Costituzione. La norma costituzionale ora citata, stabilendo che "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge", esclude, come la stessa Corte costituzionale afferma, "che vi possa essere una designazione tanto da parte del legislatore con norme singolari, che derogano a regole generali, quanto da altri soggetti, dopo che la controversia sia insorta" (sentenze n. 419 del



1998; n. 460 del 1994 e n. 56 del 1967"; il principio è in tali termini, e con tali citazioni dei precedenti, richiamato nella sentenza della Corte n. 393 del 2002). Come la Corte ha insegnato, perché tale principio possa considerarsi rispettato occorre che "... la regola di competenza sia prefissata rispetto all'insorgere della controversia" (sentenza n. 193 del 2003); e basta scorrere le numerose decisioni della Corte costituzionale in materia di principio del giudice naturale per rilevare che è proprio la preesistenza della regola che individua la competenza rispetto al giudizio il criterio fondamentale in base al quale sono state valutate le questioni sollevate.

Tale profilo di incostituzionalità si apprezza particolarmente, ad avviso del collegio, nella parte della disciplina in questione (comma 2 quater), che non solo ne dispone l'applicazione ai processi pendenti, ma addirittura consente una riforma dei provvedimenti assunti, in sede cautelare, in tali giudizi pendenti, e ciò ad opera di un organo giurisdizionale pariordinato a quelli di provenienza (trattasi di giudici tutti di primo grado, il Tar del Lazio non essendo un "super-Tar"). Così facendo, in sostanza, il legislatore ha introdotto un rimedio inedito, che non è di secondo grado e che finisce per costituire un doppiato del già espletato giudizio (cautelare) di primo grado, senza alcuna possibilità di inquadramento tra i rimedi noti e tipizzati (appello, revocazione, reclamo). Pertanto, anche l'art. 25 della Carta costituzionale risulta vulnerato dalla normativa denunciata dal collegio; e se ne trae conferma da una recente decisione della Corte costituzionale, che, sebbene in relazione a disciplina totalmente diversa, ha avuto modo di affermare un principio generale, che è quello della appartenenza della competenza territoriale alla nozione del giudice naturale precostituito per legge. Precisamente, la sentenza n. 41 del 2006 afferma, anzi, ribadisce (come testualmente si esprime, citando sentenze precedenti in termini), che "alla nozione del giudice naturale precostituito per legge non è affatto estranea <<la ripartizione della competenza territoriale tra giudici, dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio>>(sentenze n. 251 del 1986 e n. 410 del 2005)".

Per altro, atteso che il principio del doppio grado di giudizio nella giustizia amministrativa,



sia in sede cautelare sia in sede di merito, riceve garanzia costituzionale dall'art. 125 della Carta (cfr. Corte cost., sentenza n. 8 del 1982), si configura un ulteriore profilo di violazione di detta norma. Viene infatti ad essere introdotto, per le controversie pendenti, un anomalo percorso (su cui già il collegio ha poco prima espresso i propri dubbi di incostituzionalità) che stravolge l'ordinario iter giudiziario. La regola è che ad un giudizio di primo grado segua, ove la parte soccombente appelli, un giudizio di secondo grado, sia che si tratti di giudizio cautelare, sia che si tratti di giudizio di merito; giammai è prevista una doppia pronuncia sulla stessa materia da parte di due diversi giudici di primo grado, uno dei quali abilitato a riformare la decisione del primo giudice. Orbene, ad avviso del collegio, siffatta disciplina integra altresì violazione del principio del "giusto processo", di cui all'art. 111, comma primo, della medesima Carta ("La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"). Sempre con riferimento ai processi pendenti, infatti, la parte soccombente nel giudizio cautelare verrebbe ad essere fornita di uno strumento giurisdizionale anomalo e atipico a tutela della propria (legittima, ma da esercitare in modi conformi ai principi costituzionali) aspirazione ad ottenere una pronuncia favorevole in secondo grado (che deve tuttavia essere un vero giudizio di secondo grado, e non, si ribadisce, un inedito duplicato del giudizio di primo grado).

Ciò comporterebbe altresì una evidente violazione del principio del *ne bis in idem*, che, se pure non espressamente contemplato dalla Carta costituzionale, deve ritenersi corollario del medesimo generale principio del "giusto processo" testé richiamato.

VI) Da ultimo, secondo un aspetto diverso che si riconnette ancora al tema del giudice naturale, la norma in esame viola l'art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia (legge costituzionale nr. 2 del 26 febbraio 1948) a norma del quale : "Gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive sezioni per gli affari concernenti la Regione. Le Sezioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti svolgeranno altresì le funzioni, rispettivamente, consultive e di controllo amministrativo e contabile. I magistrati della Corte dei conti sono nominati, di accordo, dai Governi dello Stato e della Regione. I ricorsi amministrativi, avanzati in linea straordinaria



contro atti amministrativi regionali, saranno decisi dal Presidente della Regione sentite le Sezioni regionali del Consiglio di Stato". Tale norma è stata "interpretata" dall'art. 5 del D.lgs 06.05.1948 n. 654, contenente norme per l'esercizio delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato nella Regione Sicilia, il quale prevede che il Consiglio di Giustizia esercita le attribuzioni devolute dalla legge al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nei confronti di atti e provvedimenti definitivi "dell'amministrazione regionale e delle altre autorità amministrative aventi sede nel territorio della Regione".

Osserva il Collegio che già con "la sentenza della Corte cost. in data 12 marzo 1975 n. 61, dichiarando l'illegittimità costituzionale delle limitazioni poste dall'art. 40 l. 6 dicembre 1971 n. 1034 alla competenza del T.A.R. Sicilia, è stato ritenuto che siano state a quest'ultimo conferite tutte le controversie d'interesse regionale considerate tali dall'art. 23, comma 1, d.l. 15 maggio 1946 n. 455, comprendendosi in tale categoria le controversie sorte da impugnazione di atti amministrativi di autorità centrali aventi effetti limitati al territorio regionale ovvero concernenti pubblici dipendenti in servizio nella regione siciliana" (Consiglio Stato, sez. VI, 26 luglio 1979, n. 595).

Quindi la legge 21/06, in esame, è costituzionalmente illegittima anche nella sua parte in cui, in violazione dell'art. 23 dello Statuto regionale, sia nella sua formulazione letterale, che nella interpretazione pacifica che di esso ha maturato la giurisprudenza, anche costituzionale, riserva al Consiglio di Giustizia Amministrativa ed in primo grado al TAR Sicilia, la competenza a conoscere circa le controversie sorte da impugnazione di atti amministrativi di autorità centrali aventi effetti limitati al territorio regionale.

VII) Per tute le esposte considerazioni, deve sollevarsi la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2 bis, comma 2 ter, comma 2 quater, legge n. 21/2006, per contrasto con gli artt. 3, 125, 24 e 25 della Costituzione e per contrasto con l'art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia.

Deve pertanto essere disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione della predetta questione di legittimità costituzionale, sospendendosi il giudizio

instaurato con il ricorso in epigrafe, fino alla restituzione degli atti da parte della medesima Corte.

**P.Q.M.**

il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. I) - solleva, ritenutala rilevante e non manifestamente infondata, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2 bis, comma 2 ter, comma 2 quater, legge n. 21/2006, per contrasto con gli artt. 3, 125, 24 e 25 della Costituzione e per contrasto con l'art. 23 dello Statuto della Regione Sicilia.

DISPONE, a norma dell'art. 23/2 L. n. 87/1953, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Il giudizio resta sospeso sino alla restituzione degli atti da parte della Corte Costituzionale.

Manda alla Segreteria di notificare copia della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Catania, in camera di consiglio, in data 12 gennaio 2006 e 11 maggio 2006.

L'ESTENSORE

**Dr.ssa Maria Stella Boscarino**

IL PRESIDENTE

**Dr.ssa Rosalia Messina**

Depositata in Segreteria il 24 maggio 2006



**AVV. SALVATORE ASERO MILAZZO**  
CASSAZIONISTA  
Piazza Della Posta, 9 - Tel./Fax 095.622210  
E-mail: aseromilazzo@katamail.com  
95047 PATERNO' (CT)

**Avv. GIUSEPPE CICERO**  
PATROCINANTE IN CASSAZIONE  
Via G. Leopardi, 63 - 95127 CATANIA  
Tel. 095 38 38 97

**COPIA**

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL**

**LAZIO**

**ROMA**

**MEMORIA DIFENSIVA**

**(RICORSO 2002/06 R.G.)**

**PER**

Associazione Legambiente – Comitato Regionale Siciliano, con sede in Palermo, via Agrigento 67, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro-tempore Arch. Domenico Fontana – rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Salvatore Asero Milazzo, Giuseppe Cicero e Nicola Giudice giusta procura in atti;

**CONTRO**

Sicil Power S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore;

**CONTRO**

Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle Acque nella Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

**IN FAVORE**

del Comune di Paterno', in persona del Sindaco in carica, legale rappresentante pro-tempore;

**PER IL RIGETTO**

del ricorso proposto dalla Sicil Power per la modifica o revoca, ai sensi dell'art. 3, com. 2 quater legge 27/01/2006 n° 21, dell'ordinanza cautelare 1578/2005 di sospensione, pronunciata dal TAR Catania, nel ricorso n° 1311/05 del Comune di Paterno', con il quale era stata impugnata l'ordinanza del Commissario per l'Emergenza dei Rifiuti e la tutela delle Acque nella Regione Siciliana dell'01/03/2005.

-----§§§§§§-----

Legambiente, intervenuta ad adiuvandum nel procedimento n° 1311/05, promosso dal Comune di Paterno' per l'impugnativa dell'ordinanza dell'01/03/2005 del Commissario per l'emergenza dei rifiuti e la tutela della acque, pubblicata nella G.U. n° 15 dell'08/04/2005, ad integrazione di quanto già esposto e rilevato nella memoria difensiva, depositata nel corso della udienza del 22/03/2006, osserva ed eccepisce quanto segue:

I

Inammissibilità della domanda di revoca o modifica dell'ordinanza cautelare di sospensione adottata dal TAR Catania.

L'art. 3 L. 205/2000, modificando l'art. 21 legge 06/12/1971 n° 1034, ha previsto la possibilità per il Giudice di 1° grado di revocare o modificare le misure cautelari da lui emesse nonché la possibilità di riproposizione della domanda cautelare respinta solo con riferimento a fatti sopravvenuti.

Il presupposto per la revoca o modifica dell'ordinanza cautelare è, dunque, la sopravvenienza di fatti nuovi.

La richiesta di revoca o modifica dell'ordinanza cautelare, emessa dal TAR Catania nel ricorso presentato dal Comune di Paterno', è stata proposta, invece, dalla Sicil Power senza riferimento a fatti sopravvenuti.

Il ricorso contiene, infatti, solo censure all'ordinanza del TAR Catania per presunti errori in iudicando e costituisce nella sostanza un vero e proprio gravame avverso l'ordinanza cautelare suddetta.

Esso, pertanto, travalica i limiti di ammissibilità previsti dalla legge che, com'è pacifico, condiziona la revoca o la modifica a fatti nuovi sopravvenuti.

La legge 27/01/2006 n° 21, nel disporre il trasferimento di competenza in tutte le situazioni di emergenza dai TAR locali al TAR Lazio, non ha



attribuito a quest'ultimo poteri diversi da quelli già appartenenti ai TAR locali.

E così come il TAR di Catania avrebbe potuto modificare o revocare ai sensi dell'art. 3 L. 205/2000 il provvedimento cautelare per fatti sopravvenuti, anche il TAR Lazio è stato investito dalla legge attributiva della competenza per materia del medesimo potere nei limiti, ovviamente, di cui al suddetto art. 3 e cioè per fatti sopravvenuti.

Se al TAR Lazio fosse, invece, riconosciuto l'ampio e incondizionato potere di riformare le ordinanze cautelari emesse dai TAR locali prescindendo da fatti sopravvenuti, esso verrebbe ad essere investito di un "anomalo" potere di revisione dell'ordinanza cautelare, emessa dal 1° Giudice competente, e assumerebbe funzioni di giudice d'appello.

Ciò renderebbe, ovviamente, incostituzionale la legge per contrasto con le norme sul giusto processo (art. 111 Cost.), norme secondo le quali il gravame avverso un provvedimento di un Giudice di 1° grado deve essere proposto al Giudice di 2° grado e non a un Giudice pariordinato.

## II

Improcedibilità per difetto di contraddittorio.

Il TAR Catania con ordinanza n° 278/05 – prima di pronunciarsi sulla domanda di sospensione proposta dal Comune di Paterno' – dispose la integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti e soggetti specificati nell'ordinanza medesima.

Il Comune di Paterno' ottemperò alla suddetta ordinanza, integrando nei termini assegnati il contraddittorio, e il TAR di Catania poté provvedere, accogliendola, sulla domanda cautelare.

La richiesta di revoca o modifica – proposta dalla Sicil Power – dell'ordinanza cautelare di sospensione, pronunciata dal TAR Catania, non può essere esitata senza che la stessa sia notificata a tutti gli enti, riconosciuti come contraddittori necessari in seno all'ordinanza n° 278/05 del TAR Catania.

Così come l'ordinanza cautelare venne emessa solo a seguito dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli enti e soggetti interessati, così la pronuncia sulla sua revoca o modifica non può essere adottata senza l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i contraddittori necessari.

L'istanza di revoca o modifica allo stato è, dunque, improcedibile.

### III

Pertanto, ferme restando le conclusioni già rassegnate nella memoria difensiva depositata il 22/03/2006, che qui vengono confermate, si chiede la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità e rigetto dell'ordinanza di revoca e modifica, presentata dalla Sicil Power, anche per i motivi esposti nella presente memoria integrativa.

Spese e compensi.

Roma 24/05/2006

Avv. Salvatore Asero Milazzo

Avv. Giuseppe Cicero

Avv. Nicola Giudica





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER IL LAZIO**  
**ROMA**  
**SEZIONE PRIMA**

**Registro Ordinanze:/**  
**Registro Generale: 3093/2006**

nelle persone dei Signori:

**PASQUALE DE LISE** Presidente  
**SILVIA MARTINO** Primo Ref. , relatore  
**AGNESE ANNA BARONE** Primo Ref.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del **24 Maggio 2006**

Visto il ricorso 3093/2006 proposto da:

**LEGAMBIENTE - COMITATO REGIONALE SICILIANO**

rappresentato e difeso da:

**GIUDICE AVV. NICOLA**  
**ASERO MILAZZO SALVATORE**  
**CICERO GIUSEPPE**

con domicilio eletto in ROMA

**VIA DI VIGNA MURATA, 1**  
presso  
**CARRUBBA AVV. CORRADO**

**contro**

**COMM DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI E TUTELA ACQUE REG. SICILIA**

**PRES.CONS.MINISTRI – DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

**COMUNE DI CATANIA**

e nei confronti di  
**SOC SICIL POWER**  
Rappresentato e difeso da:

SANINO AVV. MARIO  
ABBAMONTE AVV. ANDREA  
con domicilio eletto in ROMA  
V.LE PARIOLI, 180  
presso  
SANINO AVV. MARIO

e nei confronti di  
SOC L'ALTECOEN SRL

e nei confronti di  
SOC SICIL POWER SPA  
Rappresentato e difeso da:  
SANINO AVV. MARIO  
ABBAMONTE AVV. ANDREA  
con domicilio eletto in ROMA  
V.LE PARIOLI, 180  
presso  
SANINO AVV. MARIO

per l'annullamento  
dell'ordinanza Commissariale, dell'1.3.2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  
15 dell'8.4.2005.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;  
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

SOC SICIL POWER  
SOC SICIL POWER SPA

Udito il relatore Primo Ref. SILVIA MARTINO e uditi altresì gli avv.ti Salvatore Asero Milazzo e Giuseppe Cicero per la parte ricorrente, gli avv.ti Mario Sanino e Andrea Abbamonte per la Soc. SICIL POWER SPA e l'avv. dello Stato Diana Ranucci.

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Visto il "ricorso" nonché l'istanza avanzata da Sicil Power s.p.a. ai sensi dell'art. 3, comma 2 – quater, l. 21/06, di conversione del d.l. n. 245/05;

Vista l'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia n. 483/2006 del 22.5.2006, versata in giudizio dalla Sicil Power;

Rilevato che detto provvedimento, esprime un nuovo complessivo giudizio di compatibilità ambientale anche sull'originario progetto approvato ai sensi dell'impugnata ordinanza commissariale n. 183 del 1.3.2005 e che pertanto si appalesa, in parte qua, integralmente sostitutivo di quest'ultima, quantomeno in riferimento ai principali profili che formano oggetto del presente gravame;

Ritenuto pertanto che la richiesta della Sicil Power di revoca dell'ordinanza cautelare resa dal T.a.r. Catania n. 1549/2005 sia divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

Considerato infine che, ove si delinei un pregiudizio di estrema gravità e urgenza derivante dall'esecuzione del nuovo provvedimento, l'Associazione ricorrente potrà



avvalersi di tutti gli strumenti di tutela (quali la richiesta di misure cautelari provvisorie), previsti dal processo amministrativo;

**P.Q.M.**

**dichiara improcedibile l'istanza di cui in premessa.**

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

ROMA , li 24 Maggio 2006

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

# «Ok al termovalorizzatore»

**Paternò. Il Tar Lazio dà ragione alla «SicilPower»:**

**via libera ai lavori in contrada Cannizzola**

"Improvvisabile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato superato il primo provvedimento, in ordine al quale era stata richiesta ed ottenuta la sospensiva, dal nuovo provvedimento, emanato il 22 maggio 2006." Sono le poche parole che compongono il dispositivo, riferito all'ordinanza, emessa dal Tar Lazio, per la vicenda termovalorizzatore.

Il significato? Sostanzialmente il Tar Lazio dichiara decaduta la prima ordinanza, emanata dal commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, Totò Cuffaro, ritenendola superata dalla nuova ordinanza, emessa dallo stesso Cuffaro, lo scorso 22 maggio. Di conseguenza, decadendo l'ordinanza, anche la sospensiva, concessa dal Tar di Catania al comune di Paternò ed a Legambiente (legata a questa prima ordinanza), non ha più ragione d'esistere.

Questa volta ad avere vinto, dunque, è la SicilPower che, in concreto, già da oggi stesso potrebbe ripartire con i lavori in contrada Cannizzola.

I legali di Legambiente, però, non demordono e sono pronti a ripartire con nuovi ricorsi. Due i fronti: cercare di ottenere una sospensiva per quest'ordinanza, ed ancora far rilevare l'eccezione di incostituzionalità della legge nazionale (la numero 21, pubblicata lo scorso 29 gennaio), con la quale è stata trasferita la sede di giudizio da Catania a Roma (dal Tar regionale al Tar nazionale) e, altro

versante, impugnare questo provvedimento del Tar Lazio, davanti al Consiglio di Stato, con la motivazione che la nuova ordinanza del commissario Cuffaro, non tocca la questione termovalorizzatore ma si limita a cancellare, eliminandole, alcune stazioni di trasferimento. Di conseguenza la sospensiva concessa dal Tar di Catania non avrebbe ragione di considerarsi decaduta.

Ricostruendo sinteticamente i principali fatti di questa lunga vicenda giudiziaria, bisogna partire dal 30 giugno dello scorso anno, quando, a sorpresa, circa una decina di ruspe, fecero la loro comparsa in contrada Cannizzola, per iniziare i lavori di sbancamento, necessari per far posto ai quaranta ettari di terra, destinati alla discarica, annessa al termovalorizzatore. Un intervento bloccato appena quattro giorni dopo, da un provvedimento di sospensiva emesso dal Tar di Catania.

La "battaglia" vede schierati da una parte la SicilPower (ditta capofila per la realizzazione dell'impianto) e dall'altra i legali di Legambiente e dei comitati civici, del comune di Paternò e di Santa Maria di Licodia, che vogliono salvare l'area.

Intanto, ieri, i comitati civici, accompagnati dagli avvocati Pippo Cicero e Salvatore Asero si sono ritrovati, in piazza Indipendenza per informare la città degli ultimi sviluppi.

**MARY SOTTILE**



**RITIRATA LA SOSPENSIVA DEL TAR DI CATANIA**

# Termovalorizzatori Paternò può ripartire

L'emanazione di una nuova ordinanza del governo regionale riapre la possibilità di proseguire i lavori. Nuovi ricorsi in arrivo

**MARY SOTTILE**

**PATERNÒ.** Termovalorizzatori si cambia. A disporlo è il presidente della Regione e commissario straordinario per l'emergenza rifiuti, Salvatore Cuffaro che sull'argomento, proprio il 22 maggio, ha emanato una nuova ordinanza, la n° 483. A dir la verità l'ordinanza, il cui testo deve essere ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non stravolge le attuali disposizioni. Gli unici cambiamenti si riferiscono, infatti, all'eliminazione di alcune stazioni di trasferimento. Tra queste sono state cancellate, quelle di Caronia e Rometta (Me), e di Calatabiano (Ct), oltre all'eliminazione dell'impianto di biostabilizzazione di Paternò (Ct).

Per i termovalorizzatori, che ricordiamo sono quattro, e secondo i progetti dovrebbe sorgere ad Augusta (Sr), Bellolampo (Pa), Casteltermini (Ag), Paternò (Ct), non è cambiato

praticamente nulla. Nonostante questo, la nuova disposizione ha subito avuto i suoi effetti proprio su uno dei termovalorizzatori, quello di Paternò.

Come evidenziano i tre comitati civici contro la realizzazione dell'inceneritore di Paternò e gli avvocati Salvatore Asero, Giuseppe Cicero e Giuseppe Mingiardi, rispettivamente

legali di Legambiente (i primi due) e del Comune di Paternò, il provvedimento di Cuffaro è arrivato appena tre giorni prima che a Roma, davanti il Tar del Lazio, si discutesse la que-

stione della sospensiva concessa dal Tar di Catania, al termovalorizzatore di Paternò. Sospensiva, in vigore dal mese di luglio dello scorso anno che di fatto ha bloccato, fino ad oggi, i lavori in contrada Cannizzola.

Proprio il Tar Lazio, appresa la notizia dell'esistenza di questa nuova ordinanza ha deciso di dichiarare decaduta la prima ordinanza e di conseguenza anche la sospensiva ad essa legata. Soddisfazione, per la decisione del Tar Lazio arriva dalla SicilPower, ditta capofila per la realizzazione dell'impianto a Paternò che concretamente, eliminato ogni ostacolo, potrebbe partire con i lavori. Anche se i legali del Comune e di Legambiente, comunque, annunciano prossimi ricorsi.

# Termovalorizzatore



Foto Alessandro Favara

## Quest'opera s'ha da fare

**Nino Tomasello: "Ma è un'autentica follia"**

di Salvo Spampinato

**I**l termovalorizzatore di Paternò s'ha da fare. Alla faccia della Corte Costituzionale, del Tar del Lazio, degli ambientalisti, delle piene del Simeto, dei cittadini che non lo vogliono. Con l'ordinanza 482 del 22 maggio scorso il governatore della

Regione Sicilia Cuffaro, in qualità di commissario per l'emergenza rifiuti, ha autorizzato l'impresa SicilPower a riprendere i lavori per la realizzazione del mega impianto di smaltimento dei rifiuti in territorio di Paternò, a poca distanza dalle rive del fiume Simeto. Con i suoi 400.000 metri quadrati di dimensione e oltre il termovalorizzatore, che dovrebbe sorgere a Paternò, ha da subito scatenato polemiche e proteste da parte di chi vede nella realizzazione di questo mega impianto e nelle sue emissioni fumose una minaccia seria per la salute dell'uomo e della valle del Simeto.

"Ci siamo costituiti in comitati civici - spiega il responsabile Nino Tomasello - perché riteniamo che costruire un impianto di quelle dimensioni con annessa discarica

ed emissioni di fumi nel cuore della valle del Simeto, già dichiarata Sic (sito di interesse comunitario) sia una vera e propria follia. Se a questo si aggiunge che tutto sta avvenendo senza che la popolazione si sia espressa attraverso un referendum siamo alla palese presa in giro".

Tomasello precisa che la battaglia dei comitati civici non è rivolta al termovalorizzatore in sé, ma al luogo scelto per la sua realizzazione: "mettiamo in discussione la tecnologia ma la scelta di costruire l'impianto con la discarica in un sito vincolato dalla legge che così sarà contaminato in modo permanente".

Il sito scelto per la realizzazione del termovalorizzatore, meglio conosciuto col nome di "strada delle valanghe" è, come detto, un'area posta a vincolo comunitario





europa e con quella nazionale.

“La normativa europea e italiana nel campo della gestione dei rifiuti, impone procedure di scelta del contraente tramite gara pubblica con l'individuazione di soggetti gestori esterni. La gara deve essere effettuata dalla società di ambito che rappresenta l'autorità che esercita le competenze che prima erano dei comuni. Questa è la normativa vigente in Italia e chi dice cose diverse mostra di non conoscere la materia di cui sta parlando”.

### **Molti lamentano l'irrazionalità della localizzazione degli impianti e la sua incoerenza rispetto alla normativa comunitaria e nazionale in materia di rifiuti**

“La localizzazione degli impianti è stata fatta sulla base di un piano approvato dall'Unione europea, dopo aver considerato linee guida assolutamente rigorose e solo dopo gli esiti di una procedura di valutazione di impatto ambientale a livello nazionale. Probabilmente, chi parla

di incoerenza e irrazionalità non conosce tutti gli aspetti che la complessa procedura di individuazione e autorizzazione dei sistemi impiantistici ha comportato, procedura oggi conclusa con l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie all'avvio dei lavori”.

**A Catania si è registrato un inter-**

**vento del sindaco Scapagnini per quanto riguarda le “scelte irrazionali e costose” che sarebbero state fatte dagli organi regionali. Cosa ne pensa?**

“Le scelte regionali sono state fatte all'insegna dell'economicità e della corretta gestione dei rifiuti. Il sindaco Scapagnini nel mese di marzo 2006 ha comunicato la sua immediata disponibilità ad ospitare nella zona industriale di Pantano d'Arce, su terreno di sua proprietà adiacente all'impianto di depurazione delle acque reflue, l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti prodotti dal subcomprensorio catanese”.

Nel caso specifico delle scelte di localizzazione degli impianti la commissione VI del ministero

dell'Ambiente, in data 10 giugno 2004, ha espresso parere favorevole con prescrizioni. E' appena il caso di rilevare che la commissione VI si esprime su tutti gli aspetti connessi all'impatto ambientale, ivi compreso quello del traffico veicolare dovuto ai mezzi di trasporto dei rifiuti.

L'ufficio del commissario non è mai

stato 'a priori' contrario a modifiche delle localizzazioni impiantistiche, ma ha sempre rilevato che il soggetto che deve proporre le modifiche è il

concessionario, salvo a stravolgere la metodologia di scelta del contraente. Bisognerebbe, invece, chiedersi come mai in alcune zone della Sicilia stenta a decollare la gestione integrata dei rifiuti, senza che si riescano a realizzare impianti pubblici per il trattamento della raccolta differenziata e si continuano a programmare interventi che di integrato non hanno assolutamente niente, con il risultato che la raccolta differenziata non decolla mai.

### **Il problema sembra essere essenzialmente quello della localizzazione dei siti. Con quali criteri sono state operate queste scelte?**

“Il problema della localizzazione dei siti sarebbe sempre presente qualunque fosse il sito scelto. In Sicilia vi sono state proteste anche per l'ubicazione di impianti semplici a servizio della raccolta differenziata, anche se senza quelli per il compostaggio e per la selezione, non si possono ottenere livelli significativi di raccolta differenziata. Bisogna solo ricordare che la mancata realizzazione degli impianti comporterà per il meridione e la Sicilia, un ritardo rispetto al resto del paese. Un ritorno quindi all'emergenza che nessuno vuole ma che può essere superato solo con la realizzazione degli impianti necessari per una corretta gestione”. ■

Nino Tomasello, il presidente del comitato civico contro la realizzazione del termovalorizzatore a Paternò



“Se penso alle promesse fatte – continua Tomasello - non so se ridere o piangere. L'allora ministro aveva promesso che sarebbero seguiti altri incontri, che saremmo stati informati delle decisioni prese, che avremmo avuto un ruolo e invece... niente”.


Ma non soltanto le parole di Matteoli si dimostrarono illusorie. “Anche Cuffaro si era reso conto che il sito scelto non è assolutamente adatto ad ospitare il termovalorizzatore... ma il 22 maggio ha firma-

per le molteplici ricchezze archeologiche, paesaggistiche e naturalistiche. Nel 2003, una serie di interminabili proteste, di volantini e di dibattiti costrinsero l'ex ministro all'Ambiente Altero Matteoli a giungere a Paternò ed affrontare la rovente questione del termovalorizzatore.

to una nuova ordinanza”. Lo scontro per il termovalorizzatore è ormai una battaglia legale che dura da due anni e che non ha lesinato colpi di scena, dichiarazioni al vetricolo ed altro ancora. Ma andiamo con ordine.

“Nel 2005 – spiega l'avvocato Giusep-

pe Cicero, legale di Legambiente - a seguito di una prima ordinanza commissariale che autorizzava la realizzazione del termovalorizzatore di Paternò abbiamo presentato un ricorso al Tar di Catania adducendo due concrete motivazioni, la prima è che il luogo scelto ricade all'interno





La "strada delle valanghe", il luogo scelto per la realizzazione del termovalorizzatore, area posta a vincolo comunitario per le ricchezze archeologiche. Secondo il comitato civico, l'impianto non può essere realizzato in quel luogo in quanto una volta ogni quindici anni la zona subisce inondazioni di acque in piena del fiume Simeto



di un Sic, cioè di un sito che per caratteristiche proprie è tutelato dalla legge che vieta, se non in casi eccezionali, l'utilizzo dello stesso per la realizzazione di queste strutture. Il secondo motivo si evince da uno studio dell'Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica, secondo il quale la zona su cui dovrebbe sorgere il termovalorizzatore almeno una volta ogni 15 anni, subisce inondazioni di acque in piena del vicino Simeto. Non è difficile comprendere che se ciò dovesse avvenire in presen-

za della mega discarica e dell'inceneritore, parlare di catastrofe ambientale sarebbe il minimo?.

Il 30 giugno 2005 il Tar ha dato ragione a Legambiente e ha ordinato una sospensione interinale dei lavori. I legali di Sicilpower hanno fatto ricorso e si sono appellati al Consiglio di giustizia amministrativa che ha confermato la scelta del Tar di sospendere i lavori per il termovalorizzatore di Paternò. Il 30 ottobre i giudici hanno emesso una seconda sospensione provviso-

ria in attesa della sentenza che avrebbe dovuto decretare la sospensione definitiva dei lavori. Ancora una volta i legali di Sicilpower hanno impugnato dinnanzi al Cga la sospensiva.

“Il 21 gennaio 2006 - continua l'avvocato Cicero - esattamente due giorni prima che la Camera di Consiglio si pronunciasse, è stata promulgata una legge nazionale in cui si dichiara che l'unico Tar autorizzato a giudicare in materia è quello del Lazio mentre tutti gli altri vengono esautorati

dalla competenza a giudicare sul tema”.

Ma l'anomalia più eclatante è che le sentenze ottenute non hanno più valore perché l'unico Tribunale autorizzato al giudizio è quello del Lazio.

Un conflitto di competenza senza precedenti che ha indotto Legambiente e il Tar di Catania a richiedere alla Corte Costituzionale di esprimersi circa la presunta illegittimità della legge in questione. E' stato presentato un nuovo ricorso ma ecco un secondo colpo di scena: "Esattamente il 22 maggio, due giorni prima dell'udienza del Tar del Lazio, gli avvocati di Sicilpower hanno presentato una nuova ordinanza, la n. 482, non pubblica-

ta sulla gazzetta ufficiale, con cui Cuffaro autorizzava la ditta a riprendere i lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Paternò”.

Una stranezza che non è passata inosservata all'onorevole Salvatore Raiti, deputato dell'Italia dei valori che tramite un comunicato stampa ha affermato: "Non si capisce come Cuffaro possa emanare l'ordinanza n. 482 che autorizza la realizzazione degli impianti di termovalorizzazione in Sicilia disattendendo le ordinanze del Tar regionale. (...) Spieghi poi Cuffaro, quale interesse legittimo ha che giustifichi la comunicazione della stessa ordinanza, nello stesso giorno, trami-

te fax all'azienda che deve realizzare i termovalorizzatori medesimi”.

La nuova ordinanza ha costretto il Tar del Lazio a dichiarare "la carenza sopravvenuta d'interesse" e ha reso, di fatto, nullo tutto ciò che era stato compiuto contro la prima ordinanza costringendo le parti a ricominciare daccapo.

"Noi - conclude l'avv. Giuseppe Cicero - proseguiamo la battaglia legale. Desideriamo che sia la Corte Costituzionale a pronunciarsi. Ma lasciatemi dire che tutto ciò sta avvenendo perché nessuno riesce a trovare un sito alternativo a quello di contrada Cannizzola, nel cuore della valle del Simeto". ■